



**CONVENZIONE DEDICATA AL FONDO ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE \ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE**
(copre i casi di responsabilità con colpa grave, negligenze, imperizia con danno erariale ed azione della Corte dei Conti)

In riferimento alla Gara Europea aggiudicata ai Lloyd's di Londra per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ed in particolare alla garanzia accessoria ad adesione facoltativa dei singoli assicurati, si comunica che è attiva una piattaforma web dedicata per le adesioni alla copertura del rischio, adesioni facoltative ed a carico del singolo. Di seguito riportiamo il link per richiedere il preventivo e, in caso di accettazione, per emettere la polizza:

POLIZZA RC PATRIMONIALE:

https://portale.assigeco.it/index.php?sez=accesso_esterno&ce=KRN784&im=1222&k=aEbmS9IM

FARE IL PREVENTIVO

- Andare sul sito link sopra riportato
- Registrarsi (in caso di primo accesso) o accedere come utente già registrato
- Procedere la richiesta del preventivo (personalizzandolo se richiesto con le garanzie accessorie)
- Successivamente (entro alcuni minuti), riceverete all'indirizzo di posta elettronica riportato nella registrazione, tutta la documentazione precontrattuale di Vostra spettanza da controllare e nel caso di accettazione poi procedere all'emissione dei documenti contrattuali definitivi.

SCELTA DEL PAGAMENTO ED EMISSIONE POLIZZA

All'interno dell'e-mail è presente il link "procedi" che permette di procedere alla scelta della modalità di pagamento oltre che all'emissione del documento contrattuale definitivo.

E' possibile procedere al pagamento mediante:

- carta di credito: il pagamento viene effettuato subito
- bonifico bancario: il pagamento va effettuato entro 24 ore dall'emissione del documento contrattuale

RESTITUZIONE DOCUMENTI FIRMATI

Completata la procedura l'Assicurato per la restituzione delle copie firmate potrà scegliere tra:

- Utilizzare il nostro servizio gratuito di firma elettronica avanzata del documento contrattuale, evitando ulteriori costi per la stampa e l'invio delle copie cartacee in raccomandata a.r.
- Stampare due copie della polizza e restituirle in originale a mezzo posta all'indirizzo Assigeco S.r.l. - Lloyd's Correspondent - Via Carlo Crivelli, 26 - 20122 Milano c.a.: Ufficio Back Office, allegando in caso di pagamento con bonifico bancario, copia dello stesso

Per eventuali chiarimenti inerenti la procedura on-line potete contattare lo 02.5821041 "Ufficio back office Lloyd's" mentre per qualsiasi necessità inerente il contratto è possibile richiedere chiarimenti a: langelucci@assigeco.it

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, porgo cordiali saluti.

Roma, 14\9\2016

Luca Angelucci

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE
DEI DIPENDENTI POLIZIA DI STATO**

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della polizza.

PROSPETTO PREMI

RC PATRIMONIALE	
Massimale Euro 1.000.000 per sinistro e per periodo di Assicurazione	
Retroattività anni 2	
	Lordo annuo
Dirigente Generale	€ 277,10
Dirigente Superiore	€ 277,10
Primo Dirigente	€ 277,10
Dirigente con incarico di Questore	€ 350,03
Vice Questore aggiunto	€ 262,52
Dirigente / Direttivo Tecnico	€ 350,03
Ispettore / Capo	€ 198,35
Vice Ispettore	€ 198,35
Sovrintendente	€ 198,35
Assistente	€ 198,35
Agente	€ 198,35
Sostituto Commissario	€ 198,35
Commissario Capo	€ 262,32
Estensione retroattività a 5 anni: aumento del +10%	
Estensione CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA DANNI MATERIALI: + 20%	

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente

La persona che stipula il contratto di assicurazione.

Assicurato

Il Contraente.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

Assicuratori

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Of London.

Sinistro

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato anche a seguito, a parziale deroga di quanto precisato all'Art 1900 C.C., di comportamento gravemente colposo.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Scheda di Copertura

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede in Italia l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONBAILE
DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato ufficiale, agente o comunque componente del personale della Polizia di Stato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione mediante la Corte dei Conti, che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.

Art. 14 - Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione di cui all'Art. 13 comprende l'azione di rivalsa per le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 15 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'assicurazione di cui all'Art. 13 comprende l'azione di rivalsa per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 16 - Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Si precisa che la copertura è pienamente operante anche se l'Assicurato non ha seguito un idoneo corso, se tale corso non gli viene richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 17 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Assicurato. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti una Perdita Patrimoniale anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C..

Art. 18 - Perdite Patrimoniali per le attività di acquisizione in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

Art. 19 - Massimale - Franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi. Restano fermi i limiti di Indennizzo stabiliti all'Art. 22 che segue.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di una franchigia.

Art. 20 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'Art. 13.1;
 - b) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
 - c) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - d) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
 - e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs. 209/2005;
 - f) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
 - g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
 - h) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.;
 - i) responsabilità professionale medica;
 - j) calunnia ingiuria e diffamazione
 - k) attività svolta da taluno degli Assicurati definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati
 - l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito dalla presente Polizza;
 - m) Esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche
- nonché per i Danni:
- n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 21 - Assicurazione "claims made" - Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, non oltre anni (vedasi quanto indicato nella scheda di copertura) prima della data di inizio della Durata del Contratto, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.

Art. 22 - Garanzia postuma

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (Due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi da ogni rapporto di servizio o mandato con la Pubblica Amministrazione per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 23 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 24 - Persone non considerate terzi

~~Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.~~

Art. 25 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 22 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'Assicurato dagli incarichi istituzionali per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 26 - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 27 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta a titolo di risarcimento superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 29 - Copertura a "secondo rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 22, ultimo comma.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Cessazione del contratto
- Art. 21 - Assicurazione "claims made" - Retroattività
- Art. 22 - Garanzia postuma
- Art. 24 - Persone non considerate terzi
- Art. 25 - Cessazione dell'assicurazione
- Art. 29 - Copertura a "secondo rischio"

Data

L'Assicurato

APPENDICE 1

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI TECNICI**

Nel caso in cui l'Assicurato fosse un Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Art. 20 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge.

Condizioni aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- verifica e validazione dei progetti così come previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione;
- le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- l'attività di Responsabile del Procedimento.

Esclusioni aggiuntive

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese dell'Assicurato o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore.

APPENDICE 2

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI LEGALI**

Nel caso in cui l'Assicurato fosse un Legale come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Definizione di Legale

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni in qualità di Legale come definito.

**CONDIZIONE PARTICOLA AGGIUNTIVA
(OPERANTE SOLO SE INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA)**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nella **Scheda di Copertura** sia indicato la presente condizione aggiuntiva "Responsabilità Civile Per Danni Materiali e Corporali Verso Terzi" gli **Assicuratori** risponderanno come da definizione sotto riportata.

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile ed Amministrativa, Contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale.

L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dagli Assicuratori dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con colpa grave, ma entro i limiti in cui sia riconosciuto o riconducibile, ai sensi di legge vigente, una responsabilità amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale medico, paramedico e veterinario l'estensione di cui sopra è limitata ai soli danni materiali con esclusione di qualsiasi danno direttamente o indirettamente riconducibile a danni corporali.

A maggior chiarimento contrattuale per gli addetti e/o i delegati al servizio di ingegneria clinica la validità della copertura è estesa sia ai danni materiali che quelli corporali.

~~Resta espressamente confermato che la presente garanzia è prestata per le richieste di risarcimento pervenute nei limiti temporali previsti nelle condizioni generali di polizza.~~